



**Studio Notarile
Dott. Andrea Confalonieri**

P.zza Borromeo n.5 - Pandino (CR)
Tel. 0373/971833
Fax 0373/972651

Crema (CR)
Via Ponte Furio n.28
Tel.0373/259183

e-mail aconfalonieri@notariato.it

Pandino, 24 gennaio 2014

Copia conforme all'originale in piu' fogli muniti delle prescritte firme a mio repertorio che rilascio ad uso di

PARTI

Repertorio Numero 20.109

Raccolta Numero 10.717

COSTITUZIONE DI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaquattordici, il giorno quindici del mese di gennaio alle ore quindici e minuti cinque

15 gennaio 2014

In Crema, nell'ufficio di Via Ponte Furio n. 28.

Avanti a me ANDREA CONFALONIERI, Notaio in Pandino, iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Cremona e Crema,

sono presenti:

ALQUATI ANTONELLA, nata a Cremona (CR) il 10 maggio 1960, domiciliata a Pandino (CR), Via Vittorio Veneto n. 2/A, casalinga, la quale interviene al presente atto nella sua qualita' di Amministratore Unico e legale rappresentante della societa':

"**SO.FIN S.R.L.**", con sede in Pandino (CR), Via Vittorio Veneto n. 2/A, capitale sociale di Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) versato per euro 2.500,00 (duemilacinquecento virgola zero zero), codice fiscale, iscrizione presso il Registro delle Imprese di Cremona e Partita IVA 01507020194, REA n. 177606, a quanto infra autorizzata in forza dei poteri a lei attribuiti dallo statuto sociale.

CALABRESE ANTONIO, nato a Nocera Inferiore (SA) il 19 gennaio 1971, domiciliato a Mariano Comense (CO), Via Prealpi n. 20/A, imprenditore, il quale interviene al presente atto nella sua qualita' di Amministratore Unico e legale rappresentante della societa' unipersonale:

"**ORA CONSULTING S.R.L.**", con sede in Bresso (MI), Via XXV Aprile n. 49/51, con capitale sociale di Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) interamente versato, codice fiscale, iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano e Partita IVA 02577040344, R.E.A. n. 1964863, a quanto infra autorizzato in forza dei poteri a lui attribuiti dallo statuto sociale.

DENTI ANTONIO, nato a Crema (CR) il 17 luglio 1959, domiciliato a Bobbio (PC), frazione Cassolo di Bobbio, Localita' Case Callegari, codice fiscale DNT NTN 59-L17 D142A, imprenditore.

Parti della cui identita' personale io Notaio sono certo, cittadini italiani e societa' di diritto italiano

1) COSTITUZIONE

E' costituita una Societa' a Responsabilita' Limitata con la denominazione di "**COMFORT HOTELS & RESORT S.R.L.**" detta in breve "**CH SRL**", con sede in **Milano (MI)** ai soli fini dell'iscrizione nel Registro delle Imprese, e senza che il cambiamento dello stesso nell'ambito del medesimo Comune comporti modifica di questo atto costitutivo, i comparenti mi dichiarano che l'indirizzo attuale della societa' e' posto in Viale Umbria n. 126, durata fissata al 31 dicembre 2060 capitale sociale di Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero), costituisce oggetto della societa' la se-

REGISTRATO A

CREMA

Il 20 gennaio 2014

al n. 151 serie 1T

Euro 356,00

**Depositato al Registro delle
Imprese presso la
C.C.I.A.A. di**

MILANO

IL 24 GENNAIO 2014

AL N. 08502480968

REA 2030660

guente attivita':

- la gestione, management, l'assistenza, la consulenza, e la direzione di imprese, anche tramite contratti di gestione e/o di franchising e affiliazione, di strutture ricettive alberghiere ed extra alberghiere, campeggi, agriturismo e case di accoglienza sia stagionali che annuali, R.S.A., case di cure per anziani, di agenzie di viaggio, nonche' di altre imprese operanti nel settore turistico in genere, in quello della ristorazione ed in settori affini ai predetti, quali ristoranti, paninoteche, bar, rosticceria, pizzeria, similari esercizi anche dotati delle strutture necessarie alla manifattura dei prodotti somministrati nel loro interno;
- la promozione, la vendita e la diffusione dei soggiorni presso gli enti gestiti, ogni operazione di pubblicita' e di marketing connessa all'attivita' di gestione, anche per conto di societa' collegate e di terzi;
- l'attivita' di vendita e di gestione di prodotti turistici - alberghieri con la formula del multiaffitto, multiproprieta', time share;
- l'attivita' editoriale connessa all'oggetto sociale, con esclusione di pubblicazioni e quotidiani;
- la ricerca, la selezione e l'addestramento del personale alberghiero, nonche' di collaboratori e/o professionisti cui affidare le attivita' ricettive e ricreative dello sport e del tempo libero;
- l'istituzione e gestione di corsi di formazione ed aggiornamento;
- l'esercizio diretto o indiretto di negozi di vendita al minuto in connessione con l'attivita' alberghiera e non.

La societa' puo' altresì compiere tutti gli atti occorrenti ad esclusivo giudizio dell'organo amministrativo per l'attuazione dell'oggetto sociale e così fra l'altro:

- fare operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali, industriali, bancarie ed ipotecarie, compresi l'acquisto, la vendita e la permuta di beni mobili, anche registrati, immobili e diritti immobiliari;
- ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento con Istituti di credito, banche, societa' e privati, concedendo le opportune garanzie reali e personali;
- partecipare a consorzi e ad associazioni.

La societa', infine, in modo non prevalente puo':

- assumere partecipazioni o interessenze in altre societa' ed imprese, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge;
- concedere fideiussioni, avalli e garanzie reali per obbligazioni assunte da terzi, sempre che la garanzia corrisponda ad un interesse, anche non direttamente patrimoniale della societa'.

Il tutto con espressa esclusione delle attivita' di cui alla legge n. 1/1991 e n. 385/1993.

2) RIPARTIZIONE CAPITALE

Il capitale viene così sottoscritto:

"SO.FIN S.R.L." euro 9.000,00 (novemila virgola zero zero)

"ORA CONSULTING S.R.L." euro 1.000,00 (mille virgola zero zero)

tornano Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero).

La quota di partecipazione di ciascun socio e' determinata in misura proporzionale ai conferimenti come sopra effettuati e cioè:

per il 90% (novanta per cento) al socio "SO.FIN S.R.L."

per il 10% (dieci per cento) al socio "ORA CONSULTING S.R.L."

I soci danno atto che lo stesso risulta versato per Euro 2.500,00 (duemilacinquecento virgola zero zero). La parte residua del capitale sociale sara' versata nei modi e termini che saranno stabiliti dall'organo amministrativo.

3) ORGANO AMMINISTRATIVO

La società è amministrata da un Amministratore Unico in persona di DENTI ANTONIO che dichiara di accettare la carica e che non sussistono nei suoi confronti le cause di ineleggibilità o decadenza previste dalla legge.

L'Amministratore Unico dura in carica fino ad eventuale revoca o dimissioni

4) VERSAMENTO DEL 25% DEL CAPITALE

Si dà atto che sono stati versati all'organo amministrativo il 25% (venticinque per cento) del capitale sociale con i seguenti mezzi di pagamento:

- quanto ad Euro 2.250,00 (duemiladuecentocinquanta virgola zero zero) da parte di "SO.FIN S.R.L.", mediante assegno circolare non trasferibile n. 32-00055949-12, intestato a "Comfort Hotels & Resort S.r.l." emesso dalla Banca di Piacenza agenzia di Crema, in data 15 gennaio 2014;
- quanto ad Euro 250,00 (duecentocinquanta virgola zero zero) da parte di "ORA CONSULTING S.R.L." in contanti in data odierna.

5) CHIUSURA DEL PRIMO ESERCIZIO SOCIALE

Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 dicembre 2014.

6) NORME DI REGOLAMENTO

La società sarà regolata dalle norme risultanti dal presente atto, dallo statuto sociale contenente l'organizzazione e il funzionamento della società qui di seguito e, per quanto non previsto, da quelle di legge.

STATUTO

1. DENOMINAZIONE

La società si denomina: "**COMFORT HOTELS & RESORT S.R.L.**" detta in breve "**CH SRL**".

2. SEDE

La sede è in **Milano (MI)**.

3. ATTIVITÀ SOCIALE

La società ha per oggetto:

- la gestione, management, l'assistenza, la consulenza, e la direzione di imprese, anche tramite contratti di gestione e/o di franchising e affiliazione, di strutture ricettive alberghiere ed extra alberghiere, campeggi, agriturismo e case di accoglienza sia stagionali che annuali, R.S.A., case di cure per anziani, di agenzie di viaggio, nonché di altre imprese operanti nel settore turistico in genere, in quello della ristorazione ed in settori affini ai predetti, quali ristoranti, paninoteche, bar, rosticceria, pizzeria, similari esercizi anche dotati delle strutture necessarie alla manifattura dei prodotti somministrati nel loro interno;
- la promozione, la vendita e la diffusione dei soggiorni presso gli enti gestiti, ogni operazione di pubblicità e di marketing connessa all'attività di gestione, anche per conto di società collegate e di terzi;
- l'attività di vendita e di gestione di prodotti turistici - alberghieri con la formula del multiaffitto, multiproprietà, time share;
- l'attività editoriale connessa all'oggetto sociale, con esclusione di pubblicazioni e quotidiani;
- la ricerca, la selezione e l'addestramento del personale alberghiero, nonché di collaboratori e/o professionisti cui affidare le attività ricettive e ricreative dello sport e del tempo libero;
- l'istituzione e gestione di corsi di formazione ed aggiornamento;
- l'esercizio diretto o indiretto di negozi di vendita al minuto in connessione con l'attività alberghiera e non.

La società può altresì compiere tutti gli atti occorrenti ad esclusivo giudizio dell'or-

gano amministrativo per l'attuazione dell'oggetto sociale e così fra l'altro:

- fare operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali, industriali, bancarie ed ipotecarie, compresi l'acquisto, la vendita e la permuta di beni mobili, anche registrati, immobili e diritti immobiliari;
- ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento con Istituti di credito, banche, società e privati, concedendo le opportune garanzie reali e personali;
- partecipare a consorzi e ad associazioni.

La società, infine, in modo non prevalente può:

- assumere partecipazioni o interessenze in altre società ed imprese, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge;
- concedere fidejussioni, avalli e garanzie reali per obbligazioni assunte da terzi, sempre che la garanzia corrisponda ad un interesse, anche non direttamente patrimoniale della società.

Il tutto con espressa esclusione delle attività di cui alla legge n. 1/1991 e n. 385/1993.

4. DURATA

La durata è fissata al 31 dicembre 2060, salvo proroga od anticipato scioglimento.

5. RAPPORTI CON I SOCI

Tutti i dati personali ed il domicilio dei soci, per i loro rapporti con la società, a qualunque fine rilevanti, sono quelli risultanti dal registro delle imprese, salvo che la società volontariamente non adotti il libro soci, che, nei limiti consentiti dalla legge, terrà luogo delle risultanze del registro delle imprese.

6. CAPITALE - FINANZIAMENTI

6.1 Capitale sociale

Il capitale è di euro 10.000,00 (diecimila).

6.2 Aumento del capitale sociale

Il diritto di sottoscrizione preferenziale previsto dalla legge in caso di aumento del capitale sociale non spetta nei casi in cui l'aumento debba essere eseguito mediante conferimenti in natura.

I soci possono decidere, con eccezione del caso di cui all'art. 2482-ter, di destinare espressamente a terzi l'aumento di capitale sociale, con le ordinarie maggioranze di legge (ove qui non derogate) e fermo restando, in favore dei soci che non abbiano consentito alla decisione, il diritto di recesso di cui all'art. 2473 c.c.

6.3 Finanziamenti dei soci

I finanziamenti dei soci, effettuabili, su base volontaria, nel rispetto delle norme in vigore e delle deliberazioni del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio e sempre che ricorrano i requisiti che non facciano considerare detti finanziamenti attività di raccolta del risparmio, ai sensi della normativa in materia bancaria e creditizia, sono improduttivi di interessi salva diversa decisione dei soci.

6.3 Emissione di titoli di debito

La società può emettere titoli di debito ai sensi dell'art. 2483 c.c.

La decisione relativa all'emissione dei titoli di debito è attribuita alla competenza dei soci.

7. PARTECIPAZIONE SOCIALE E SUA CIRCOLAZIONE

I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno vantata. Per decisione unanime dei soci potranno essere attribuiti a singoli soci particolari diritti, amministrativi o patrimoniali, nei limiti di legge.

7.1 Prelazione

Il socio che intende trasferire, a qualunque titolo, anche gratuito e liberale, la propria partecipazione deve informarne con lettera raccomandata l'organo amministra-

tivo, il quale ne darà immediata comunicazione agli altri soci.

Questi potranno rendersi acquirenti della quota da alienare in proporzione delle quote rispettivamente possedute, in modo da lasciare immutato il preesistente rapporto di partecipazione al capitale sociale.

Il diritto di prelazione statutaria è esercitabile a parità di condizioni, per cui il socio che lo esercita dovrà corrispondere al socio che intende alienare un valore corrispondente al prezzo offerto dal terzo proponente l'acquisto e dovrà concludere il contratto alle medesime condizioni negoziali.

Nel caso di trasferimenti gratuiti, liberali ovvero onerosi ma contro corrispettivo infungibile, il valore della partecipazione, da corrispondere al socio che intende alienare, dovrà essere stabilito, d'accordo le parti, in base al reale valore del patrimonio della società al tempo della cessione. Nel caso di mancato accordo sulla determinazione del detto valore, si farà ricorso ad un arbitro, nominato di comune accordo tra le parti in contestazione ovvero, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale competente per territorio. L'arbitro nominato agirà ai sensi dell'art. 1349, comma 1, c.c.

La comunicazione di alienazione dovrà indicare, in ogni caso espressamente, il corrispettivo offerto dal terzo proponente l'acquisto ed ogni altra condizione dell'alienazione che, in relazione al concreto contratto ed a tutti gli elementi determinanti dello specifico consenso, permettano la conclusione del trasferimento mediante semplice accettazione da parte dell'avente diritto alla prelazione. La detta comunicazione, infatti, ha, per espresso patto, natura di proposta, ancorché revocabile nei termini e nei modi di legge.

Entro trenta giorni da quello in cui è fatta la comunicazione i soci dovranno comunicare all'organo amministrativo se intendono acquistare.

In mancanza di tale comunicazione nell'indicato termine, si considerano rinunciataria. In tal caso la quota offerta in vendita può essere acquistata dal socio o dai soci che avranno nei termini comunicato di voler acquistare.

Il patto di prelazione:

a) si applica inoltre agli atti, di qualunque natura, anche gratuiti e/o liberali, aventi ad oggetto la costituzione di diritti reali parziali di godimento e/o di garanzia, valendo, per questi, le modalità di determinazione del valore di cui al superiore comma quattro;

b) non si applica agli atti di intestazione delle partecipazioni a società fiduciaria e in caso di risoluzione di mandati fiduciari con conseguente reintestazione della partecipazione al fiduciante.

8. DECISIONI DEI SOCI

8.1 I soci decidono sulle materie loro riservate dalla legge e da questo statuto nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

Le decisioni dei soci possono essere adottate mediante deliberazione assembleare ai sensi dell'art. 2479-bis c.c. ovvero mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto.

Le decisioni dei soci devono essere adottate in forma assembleare nelle materie di cui all'art. 2479, comma 2, nn. 4) e 5) c.c. e nelle altre materie eventualmente previste dal presente atto ovvero quando lo richiedano uno o più amministratori o tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.

8.2 Consultazione scritta o consenso espresso per iscritto

Nel caso in cui la decisione dei soci possa essere adottata mediante consultazione scritta tra i soci o sulla base del consenso espresso per iscritto, dai documenti sot-

toscritti, anche separatamente, da ciascun socio, devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa.

Le decisioni dei soci fuori dal metodo assembleare sono assunte con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale, salvo che il presente statuto non richieda per determinate materie maggioranze diverse.

8.3 Assemblea dei soci

8.3.1 Convocazione

L'assemblea e' convocata mediante avviso inviato al domicilio di ciascun socio almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza o, se inviato successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima.

L'avviso di convocazione puo' essere inviato con qualsiasi mezzo che assicuri la prova dell'avvenuto ricevimento.

8.3.2 Luogo di riunione

L'assemblea si riunisce presso la sede sociale ovvero in altro Comune del territorio italiano o dell'Unione Europea, secondo quanto stabilito nell'avviso di convocazione.

8.3.3 Video e teleconferenza

L'assemblea puo' svolgersi con interventi dislocati in piu' luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parita' di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che:

- a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identita' e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della societa', nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante.

8.3.4 Quorum costitutivi e deliberativi

L'assemblea e' validamente costituita, qualunque sia l'argomento da trattare, con la presenza di tanti soci rappresentanti, nel complesso, piu' della meta' del capitale sociale e delibera, validamente, con lo stesso quorum.

Sono valide le assemblee totalitarie ai sensi di legge.

8.3.5 Presidenza

La presidenza dell'assemblea secondo i sistemi di amministrazione compete:

- all'amministratore unico;
- al presidente del consiglio di amministrazione e, in caso di assenza od impedimento del presidente, nell'ordine, al vice presidente e all'amministratore delegato, se nominati.

Nei casi di legge ed inoltre quando il presidente dell'assemblea lo ritenga opportuno il verbale viene redatto da un notaio.

8.3.6 Sistemi di votazione

Le deliberazioni sono prese per alzata di mano a meno che la maggioranza o il segretario richiedano l'appello nominale.

E' escluso, in ogni caso, il voto a scrutinio segreto.

9. AMMINISTRAZIONE

9.1 La Societa' puo' essere amministrata

a) da un amministratore unico;

b) da due o più amministratori, che costituiscono il consiglio di amministrazione.

Il tipo di amministrazione e il numero degli amministratori sono stabiliti dai soci contestualmente alla nomina degli amministratori.

I soci, contestualmente alla nomina del consiglio di amministrazione o con decisione successiva, possono affidare agli amministratori poteri di amministrazione da esercitare in via disgiunta o congiunta, ferma restando la competenza del consiglio di amministrazione per la redazione del progetto di bilancio e nelle altre ipotesi previste dalla legge in modo inderogabile.

I componenti dell'organo amministrativo:

a) vengono in ogni caso nominati nel rispetto delle prescrizioni di cui al combinato disposto degli artt. 2475 e 2383, quarto e quinto comma c.c.;

b) durano in carica a tempo indeterminato, fino a revoca o rinuncia, ovvero per il periodo di volta in volta determinato dalla decisione dei soci;

c) possono essere anche non soci;

d) possono essere cooptati nei casi e con le modalità di legge.

Tuttavia, in caso di amministrazione affidata ad organo collegiale, il venir meno, per qualunque causa, della maggioranza dei consiglieri comporta decadenza dell'intero consiglio.

9.2 Poteri di gestione

All'organo amministrativo spettano, in ogni caso, tutti i poteri di gestione, ordinaria e straordinaria, della società, senza limitazione alcuna.

Gli amministratori, qualora lo ritengano opportuno, possono sottoporre ai soci il compimento di un atto di gestione, per acquisirne il parere, che, comunque, non è da ritenersi vincolante.

9.3 Rappresentanza della società

Gli amministratori hanno la rappresentanza generale della società di fronte ai terzi e in giudizio, con le seguenti modalità.

Quando la società è amministrata da un consiglio di amministrazione la rappresentanza della società per l'esecuzione delle decisioni del consiglio spetta a tutti gli amministratori in via disgiunta tra di loro, ma se sono stati affidati poteri di amministrazione a più amministratori in via disgiunta o congiunta anche la rappresentanza, in relazione all'esercizio di tali poteri, si intende a loro attribuita con le stesse modalità.

La rappresentanza sociale spetta inoltre agli amministratori delegati, ai direttori, agli institori e ai procuratori nei limiti dei poteri determinati dall'organo amministrativo nell'atto di nomina.

9.4 Norme di funzionamento del consiglio di amministrazione

Quando la società è amministrata dal Consiglio il funzionamento di esso è così regolato:

Qualora nessun amministratore si opponga, le decisioni del consiglio di amministrazione possono essere assunte fuori dal metodo collegiale, mediante consultazione o consenso scritto, con decisione che dovrà risultare, anche da atti separati, nella forma scritta e comunque in modo tale che dai documenti sottoscritti dagli amministratori risultino con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa.

Ove anche uno solo dei membri del consiglio non sia d'accordo sulla deroga al metodo collegiale ed in ogni altro caso in cui, per legge o per volontà, i consiglieri adottino il metodo collegiale per l'assunzione della decisione gestoria, il consiglio dovrà funzionare secondo le disposizioni che seguono.

Convocazione e riunione

Il Consiglio si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione (nella sede sociale o altrove) tutte le volte che il Presidente o chi ne fa le veci lo giudichi necessario, o quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza degli Amministratori in carica, oppure dall'organo di controllo, secondo le sue regole di funzionamento e salva in ogni caso ogni diversa disposizione di legge.

Di regola la convocazione e' fatta almeno cinque giorni liberi prima della riunione. Nei casi di urgenza il termine puo' essere piu' breve ma non inferiore a due giorni lavorativi.

Le riunioni di consiglio sono presiedute dal Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, qualora sia stato nominato, o, in mancanza anche di quest'ultimo, dal Consigliere designato dal Consiglio stesso.

Il consiglio puo' radunarsi per video e/o audio conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, di esaminare, ricevere e trasmettere documenti. L'adunanza si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario.

Deliberazioni

Per la validita' delle deliberazioni del consiglio e' necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta degli intervenuti.

Verbalizzazioni

Le deliberazioni del consiglio di amministrazione devono risultare da verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati da chi presiede e dal segretario nominato di volta in volta anche tra estranei al consiglio.

10. COMPENSO DEGLI AMMINISTRATORI

Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

I soci possono inoltre assegnare agli amministratori un compenso da determinarsi con decisione valida fino a modifica, nonche' determinare un'indennita' per la cessazione dalla carica e deliberare l'accantonamento per il relativo fondo di quiescenza. Si applica altresì l'articolo 2389 terzo comma, del codice civile.

11. ORGANO DI CONTROLLO

Il controllo della societa' puo' essere affidato e svolto, a scelta e per decisione dell'assemblea dei soci, o da un singolo Sindaco iscritto nel Registro dei Revisori contabili, oppure, in alternativa, da un collegio sindacale composto da tre membri effettivi e due supplenti, oppure da un revisore legale (o una societa' di revisione) con funzione - nei casi consentiti dalla legge - anche di revisione legale dei conti.

La nomina dell'organo di controllo e' in ogni caso obbligatoria nelle ipotesi previste dall'art. 2477 cod. civ..

Si applicano, anche con riferimento alle competenze, ai poteri ed alla revisione legale dei conti, le disposizioni previste per le societa' per azioni e la normativa in materia di organi di controllo e di revisione legale dei conti, in quanto compatibili.

Le riunioni dell'Organo di Controllo possono tenersi anche con mezzi di telecomunicazione; in tal caso si applicano le disposizioni sopra previste in materia di organo amministrativo.

Per tutto quanto non espressamente qui previsto, si fa comunque riferimento alla normativa tempo per tempo prevista in materia di Organo di Controllo e revisione legale dei conti.

12. ESERCIZIO SOCIALE - BILANCI

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio di esercizio deve essere presentato ai soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio, ovvero entro centottanta giorni, qualora ricorrano le condizioni previste dall'ultimo comma dell'art. 2364 c.c.

13. UTILI

L'utile netto di bilancio distribuibile e' soltanto quello realmente conseguito e risultante dal bilancio regolarmente approvato. L'assemblea che approva il bilancio decide sulla distribuzione degli utili ai soci.

14. SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

In caso di scioglimento della societa', l'assemblea determinera' le modalita' della liquidazione e nominera', a norma di legge, uno o piu' liquidatori fissandone poteri e compensi, agendo comunque ai sensi dell'art. 2487 c.c.

15. RECESSO ED ESCLUSIONE

15.1 Recesso

I soci hanno diritto di recedere dalla societa' nei soli casi previsti dalla legge e dal presente statuto, in ogni caso nei tempi, con le modalita' e con i diritti di legge.

15.2 Esclusione

Non sono previste cause di esclusione.

16. CLAUSOLA ARBITRALE

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra i soci o tra i soci e la societa' che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale (ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero) saranno devolute ad un arbitro nominato dal Presidente dell'Ordine dei Commercialisti ed Esperti Contabili del luogo ove ha sede la Societa', il quale vi provvedera' entro trenta giorni dalla richiesta effettuata dalla parte piu' diligente. Ove il soggetto designato non provveda alla nomina, questa e' richiesta al Presidente del Tribunale del luogo in cui la societa' ha la sede legale.

Gli arbitri decideranno de bono et aequo senza formalita' di procedure. Il lodo arbitrale e' inappellabile.

La clausola ha per oggetto anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci e quelle promosse nei loro confronti.

7) DELEGA

I comparenti autorizzano l'organo amministrativo ad apportare al presente atto costitutivo le eventuali integrazioni, soppressioni e modifiche necessarie per l'iscrizione nel registro delle imprese

Le Parti delegano me notaio ad esperire tutte le pratiche per l'iscrizione del presente atto nel Registro delle Imprese.

8) SPESE E IMPOSTE

Spese e imposte della presente costituzione, che le parti indicano approssimativamente in Euro 1.900,00 (millenovecento virgola zero zero), a carico della societa'.

E richiesto lo Notaio ho ricevuto il presente atto ed ho dello stesso dato lettura alle Parti che approvandolo lo sottoscrivono con me Notaio alle ore quindici e minuti quaranta.

Consta di tre fogli scritti da persona di mia fiducia ed in parte da me Notaio per otto facciate intere e parte della nona.

Firmato Antonio Calabrese, Antonella Alquati, Antonio Denti, Andrea Confalonieri





